

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 11 del 30/01/2014 - rif. PREC 178/13/L

Parere di Precontenzioso n. 11 del 30/01/2014 - rif. PREC 178/13/L d.lgs 163/06 Articoli 118 - Codici 118.1

Attestazione SOA Categoria OG1 a qualificazione obbligatoria, richiesta a pena di esclusione - Art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 - Onere indicazione in sede offerta del nominativo dell'esecutore- La normativa vigente non pone l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta (a differenza di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'impresa ausiliaria), bensì soltanto l'onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, qualora sia privo della necessaria qualificazione, fermo restando, in tal caso, che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria deve essere compensata da un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, a tutela della stazione appaltante circa la sussistenza della complessiva capacità economica e finanziaria in capo all'appaltatore (cfr. AVCP, Determinazione 10 ottobre 2012 n. 4; Cons. Stato, Sez. V, sent. 19 giugno 2012 n. 3563).

Parere di Precontenzioso n. 11 del 30/01/2014 - rif. PREC 178/13/L d.lgs 163/06 Articoli 46 - Codici 46.1.1

In forza del principio di tassatività della clausole di esclusione sancito dall'art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, può costituire causa di esclusione la violazione dell'obbligo di indicare, in sede di offerta, la prestazione che il concorrente intende subappaltare e non, invece, la mancata identificazione dell'impresa subappaltatrice. Infatti, qualora fra le categorie scorporabili e subappaltabili, il bando di gara preveda categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, né abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, allora si dovrà procedere alla sua esclusione, non potendo questi né eseguire direttamente le lavorazioni in questione, né essere autorizzato a subappaltarle (cfr. con riferimento a fattispecie simili, AVCP pareri di precontenzioso n. 31/2013, n. 70/2013 e n. 187/2012).

Parere di Precontenzioso n. 11 del 30/01/2014 - rif. PREC 178/13/L d.lgs 163/06 Articoli 46 - Codici 46.1.1

L'espressa previsione del disciplinare di gara, che obblighi ad indicare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, anche i dati identificativi dell'impresa a cui si intenderà subappaltare, risulta nulla per violazione del principio di tassatività di cui all'art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. n. 163/2006.